

**Avv. Elena Spina**  
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma  
Tel: 06 35340262 - cell. 348 7624764  
e-mail: [segreteriastudioelenaspina@gmail.com](mailto:segreteriastudioelenaspina@gmail.com)  
pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. **\_3009/2021\_** EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA **\_11 marzo 2021\_** CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso** : Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. **6199/2019**
2. **Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare** :  
Parte ricorrente: DI VITA Pina (C.F. DVTPNI64M67H501J), nata il 27/08/1964 a Roma e ivi residente in Via Di Saponara n 216 Parti intimare: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t. Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t. Sotto-commissione esaminatrice che ha corretto l'elaborato nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t. Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, in persona del legale rapp.te p.t., Maria Lucia Taverna (C.F. TVRMLC72T54A089I)
3. **Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso**

**Provvedimenti impugnati con ricorso principale:** Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non risulta pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e non ammissione all'orale, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione . Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha

previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre. Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta, nonché nella parte in cui ha autorizzato la collegialità virtuale consentendo presenza via Skype e aggravando così le operazioni di recepimento del già difficoltoso iter procedurale . Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre . Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo

scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre. Visto l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato. Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri. nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti che hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

**Provvedimenti impugnati con i primi Motivi aggiunti:**

**– D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n.**

prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nonchè per l'annullamento della predetta graduatoria allegata al decreto citato che ne costituisce parte integrante nella parte in cui esclude erroneamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

– Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema.

– Nonchè per l'annullamento dei decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati ai sensi dell'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 il decreto direttoriale della Direzione Generale per il

personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, con cui sono state nominate le sottocommissioni esaminatrice, successivamente illegittimo nella parte in cui nomina componenti incompatibili. Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

–Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione e sotto commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre e la violazione dell'impianto normativo che disciplina il pubblico concorso.

–Ove necessario per l'annullamento d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e/o per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale ove sia interpretato lesivamente per chi ricorre per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

#### **Provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti del 5 /11/2020**


*Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. **DGPER 27956 del 14.9.2020**, successivamente conosciuto, nella parte in cui autorizza e conferma l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali; Nonchè, per gli stessi motivi del **decreto n. AOODPIT 998 del 14.8.2020**, successivamente conosciuto, recante rettifica della graduatoria generale*

*nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreti n. AOODPIT 977 e n. AOODPIT 978 del 5 agosto 2020 e con decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020;*

*Nonché per l'annullamento **della stessa graduatoria rettificata** che è parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale. Nonché per l'annullamento degli stessi decreti detti e ove necessario e per gli stessi motivi dell' avviso in data 21 agosto e 21.9.2020, con cui si comunica l'avvenuta pubblicazione dell'elenco delle ulteriori assegnazioni dei candidati alle sedi regionali,*


*Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali, precendenti e successivi ivi compresi il verbale del 3 agosto 2020 redatto dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione ivi compreso quello con cui viene acquisita la dichiarazione della la dichiarazione resa dalla prof.ssa Simona Flammini relativa alle funzioni svolte in qualità di tutor in un corso di specializzazione per il sostegno organizzato dalla Università di Macerata che le ha permesso l'attribuzione di 1 punto non dovuto.*

### **Sintesi dei Motivi di ricorso :**

Con atto di ricorso la ricorrente ha lamentato : Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso di cui al d.p.r. n.487/1994, d.lvo n.165/2001, nonché del Regolamento D.M. 138 del 3 agosto 2017. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost; violazione ed erronea applicazione dell'art. 400 del d.lvo 16 aprile 1994 n. 297; eccesso di potere; difetto di motivazione; violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione; violazione del principio di trasparenza conoscibilità e di correttezza; disparità di trattamento sotto numerosi profili:  irregolarità nella

attività di predisposizione dei quesiti e dei criteri di valutazione – prove di lingua straniera – disparità di trattamento per mancanza di unicità della prova, ritenendo violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri previsti dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 497 e dai principi ivi declinati. ■ grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni procedurali e di predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione. lamentando che l'assenza di verbalizzazione delle attività conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività. ■ Quanto alla unicità della prova è stato lamentato come sia stato violato il bando che imponeva che i quadri di riferimento dovessero essere conosciuti dai candidati soltanto un giorno prima della prova, mentre per i fortunati candidati della Sardegna questo è successo con mesi di anticipo. ■ mancanza di collegialità delle operazioni di valutazione ed alle gravissime irregolarità del sistema informatico – carenza di attestazione e verbalizzazione – difficoltà di salvare tutto il testo svolto. Si è lamentato come la modalità informatica abbia comportato che tutte le operazioni relative alla stesura, conservazione, connessione di ogni prova ad ogni candidato, connessione di ogni candidato ai codici e di seguito alle varie sottocommissioni, apertura dell'anonimato etc come già supra anticipato, siano state condizionate dall'uso di software irregolare, si tratta infatti dello stesso sistema informatico che ha già dimostrato di essere fallace rispetto agli effetti legali che andavano assicurati in precedenti concorsi gestiti dallo stesso ministero dell'istruzione che pertanto non poteva non sapere. ■ tempo di correzione – illegittimo mancato rispetto del tempo minimo è stato lamentato che le sottocommissioni hanno illegittimamente non rispettato l'indicazione del verbale n. 1 della commissione in base al quale, in relazione al numero dei quesiti e alla difficoltà delle prove, pur sempre relative ad un concorso dirigenziale, era stato attentamente valutato che la correzione degli elaborati avrebbe dovuto



richiedere minimo 30 minuti. dunque, è dubbio nella fattispecie concreta che, rispetto alla celerità con cui la correzione è avvenuta (in tempi davvero esigui), si sia potuto davvero accedere ad una complicata e difficile verifica degli scritti, con derivato difetto di istruttoria, verifica che, invece, avrebbe dovuto richiedere tempi certamente superiori a quelli effettivi, e di conseguenza rendendo illegittime le valutazioni adottate dalla sottocommissione, considerato che tale correzione sia effettivamente avvenuta alla luce degli stretti indicatori convenuti.  continua modifica nella composizione del comitato scientifico e della commissione. E' stato lamentato che sia il comitato scientifico, sia le commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico.

### **Sintesi dei Motivi di impugnazione dei I Motivi Aggiunti:**

#### **I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL**

d.p.r. n. 487/1994 t.u. 297/1994, del d.d.g. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 violazione nota miur prot. 14097 del 18.05.2016. illegittimità'. illegittimità' dei provvedimenti con particolare riferimento al requisito della specifica motivazione. eccesso di potere. Illogicità', irragionevolezza, incongruità. carenza di motivazione. violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. sulla carenza di motivazione assenza di criteri rigorosi di svolgimento delle prove. violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonché disparità di trattamento. (incompatibilità' dei commissari - illegittima composizione della commissione giudicante -)

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO. (IRREGOLARITÀ NELLA ATTIVITÀ DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CHE ATTRAVERSO LO SCIoglimento DELL'ANONIMATO E LA CORREZIONE DELLE PROVE HANNO PORTATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA – VIOLAZIONE DEL CAD)

III. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO. (COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E

ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRE L'OPERATO COMPLESSIVO. (CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE).

RISARCIMENTO DANNO IN FORMA SPECIFICA Quanto accaduto fonda il diritto al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito da chi ricorre che ha visto l'Amministrazione proseguire imperterrita nella procedura concorsuale senza alcun riesame della posizione di chi ricorre e correzione degli errori pure palesi nella procedura, in conseguenza del contegno della P.A. in indirizzo.

**Sintesi dei II Motivi aggiunti del 5/11/2020:**

I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITÀ'. ILLEGITTIMITÀ' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITD. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. (INCOMPATIBILITÀ' DEI COMMISSARI - ILLEGITTIMA

**COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE -)** La graduatoria e i provvedimenti impugnati confermano e rinnovano la violazione dei principi fondamentali del pubblico concorso e del procedimento amministrativo e illegittimamente fanno emergere il mancato completo riesame ad oggi della vicenda ricostruita in fatto, nonché l'illegittimità della attività di ratifica e autorizzazione di quell'illegittimo operato attuata tramite i provvedimenti qui impugnati, ma soprattutto la Amministrazione col suo colpevole operato rifiuta ogni possibilità dell'amministrato di vedere correggere gli errori o quanto meno comprendere i motivi logico giuridici di questo rifiuto, fino a subire il danno gravissimo di vedersi ancora esclusi ingiustamente dal concorso. Si rinnova pertanto con i provvedimenti impugnati anche il primo motivo di impugnazione relativo alla gravissima illegittimità della composizione sia della Commissione Plenaria, sia di quella specifica ed anche del Comitato scientifico. In particolare, si lamenta quanto già questo ecc.mo Collegio adito ha verificato con la detta sentenza n. 8655/2019 ossia che le modalità ed i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un **organo illegittimamente costituito**. **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHA DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETB E ILLOGICITB. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITB E DI CORRETTEZZA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTB AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO. (IRREGOLARITB NELLA ATTIVITB DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CHE ATTRAVERSO LO SCIOGLIMENTO DELL'ANONIMATO E LA CORREZIONE DELLE PROVE HANNO PORTATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA – VIOLAZIONE DEL CAD)** La graduatoria impugnata e i provvedimenti autorizzativi e applicativi non fanno altro che ratificare illegittimamente l'operato gi> impugnato. Mentre non I dubitabile che l'ormai

verificata assenza di ogni e qualsiasi verbale sull'attività di scioglimento dell'anonimato e circa le gravissime incongruenze descritte delle successive tappe della correzione delle prove, per come emerse sia dalle difese del Ministero, sia dall'esame delle perizie informatiche citate in fatto, non consenta neanche al giudice adito di esercitare un qualche controllo essendo stato violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Non è inutile ribadire che la Commissione è un organo tecnico, anche se di natura amministrativa, e quindi il suo compito sarebbe dovuto essere essenzialmente quello di fornire all'Amministrazione un risultato basato esclusivamente sulle diverse valutazioni dei candidati, ebbene sia la Commissione sia la sottocommissione che ha corretto il compito di chi ricorre, non possono più garantire la certezza di questo risultato. Come già ricostruito nell'esposizione di fatto numerosi passaggi sia dello scioglimento dell'anonimato, sia dello svolgimento sia della correzione degli elaborati sono stati affidati dal Ministero dell'Istruzione al programma informatico/*software* fornito e gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca, poi installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova e infine applicato dagli stessi commissari, anche delle varie sottocommissioni.

**III. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Illogicità e Contraddittorie.** Altro profilo che rimane illegittimamente non sanato e torna ad essere ingiustamente confermato dall'operato della P.A. è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Miur. Si ribadisce allora che il mezzo informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa le attività svolte, sia per il privato che invia sia per la pubblica amministrazione. Ma

questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste operazioni in una selezione pubblica. **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHA DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETB E ILLOGICITB. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITB E DI CORRETTEZZA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRE L'OPERATO COMPLESSIVO. (COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)** La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso I che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte. ABBIAMO GIÀ SEGNALATO CHE DA VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019 QUESTA COLLEGIALITÀ NEL CONCORSO IN QUESTIONE È STATA ANCHE INCREDIBILMENTE AUTORIZZATA COME VIRTUALE, in fatto abbiamo anche accennato ai casi di ubiquità che sono stati riferiti a questa difesa in esito a istanze di accesso. La mancanza di ogni riesame non fa che inficiare anche gli atti e provvedimenti qui impugnati che rinnovano le illegittimità già lamentate. **V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHA DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETB E ILLOGICITB. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITB E DI CORRETTEZZA; DISPARITA' DI**

TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRE L'OPERATO COMPLESSIVO. (CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE). Altro profilo di illegittimo cammino dell'iter concorsuale rimane imprigionato in questi provvedimenti applicativi, infatti, sia il Comitato scientifico, sia le Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico

**4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i candidati inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, da ultimo modificata ed integrata con i provvedimenti in epigrafe indicati e impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti del 5 novembre 2020.

5. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. **Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami**  
La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n. **3009/2021\_**emessa su ricorso r.g. **6199/19** dal **Tribunale amministrativo regionale – sezione terza bis - in data \_11 marzo 2021\_** che ha ordinato la notifica per pubblici proclami